



Titolo

Comunicazione degli atti – art. 53 CGS – principio del raggiungimento dello scopo

Descrizione

La partecipazione all'udienza, con lo svolgimento di difese rispetto alle questioni prospettate nel reclamo, comporta la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, del vizio di irregolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Difatti, costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito (CFA, Sez. I, n. 109/2022-2023).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 003/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Maffeis

Riferimenti normativi

art. 53, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0003 CFA del 7 luglio 2025 (U.S. MASSESE 1919 e del Sig. Antonio Gerini-PI)